



Associazione Nazionale “Brigata Sassari”

“Sa vida pro sa patria”

**2 Ordini Militari – 4 Medaglie d’Oro al Valor Militare
2 Medaglie d’Oro al valor dell’Esercito
alle bandiere dei Reggimenti 151° e 152°**

S T A T U T O

Art. 1 DENOMINAZIONE-SEDE LEGALE- DURATA

Nel decennale della ricostituzione della gloriosa Brigata “SASSARI”, unica Grande Unità della Guerra 1915-1918 ad aver consacrato il valore dei suoi reparti e dei singoli combattenti attraverso la concessione di 2 Ordini Militari d’Italia e di 4 Medaglie d’Oro al Valor Militare alle Bandiere di Guerra dei Reggimenti 151° e 152°, Due medaglie d’Oro al valor dell’Esercito al 151° ed al 152°, nonché 9 Medaglie d’Oro, 404 Medaglie d’Argento e 551 Medaglie di Bronzo al Valor Militare, oltre alle numerose citazioni sui bollettini di guerra in riconoscimento dell’immenso tributo di sangue dei suoi Caduti, Feriti e Dispersi,

E' COSTITUITA IN SASSARI

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "BRIGATA SASSARI"

- 1.1 E' costituita in Sassari l'8 febbraio 1999, con atto notarile del dott. Mario Faedda, repertorio n° 55.525 – Fascicolo n° 21.638, riconosciuta con Decreto del Ministro della Difesa in data 17 settembre 2007.
L'Associazione ha sede in Sassari, in Piazza Castello n.18 , ed ha durata illimitata.
- 1.2 l'Associazione adotta lo stesso motto della Brigata: "Sa Vida Pro Sa Patria"
- 1.3 Al Comandante pro-tempore della Brigata "Sassari" è attribuita la Presidenza Onoraria dell'Associazione.
- 1.4 La festa dell'Associazione si terrà il 28 Gennaio

Art. 2 SCOPO

- 2.1 L'ASSOCIAZIONE è **apolitica** , acconfessionale, e di carattere eminentemente patriottico, morale e culturale, ha autonomia patrimoniale e non persegue fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in forma indiretta, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3 FINALITA'

- 3.1 L'ASSOCIAZIONE si propone le seguenti principali finalità:
 - commemorare ed onorare i Caduti per la Patria e coloro che hanno combattuto su tutti i fronti di guerra; perpetuandone la memoria;
- 3.2 promuovere la conoscenza e la diffusione dei valori spirituali, in specie di quelli riferiti concetto di Patria, simboleggiata dal Vessillo Nazionale del quale auspica e raccomanda il rispetto e l'esposizione in tutte le previste sedi e circostanze;
- 3.3 incentivare, soprattutto tra i giovani, la conoscenza della storia patria e delle epiche gesta della Brigata, attraverso conferenze, dibattiti, concorsi tra gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado nonché mediante analoghe iniziative socio-culturali;
- 3.4 favorire gli incontri ed i contatti tra i militari in servizio e quelli in congedo già appartenenti alla Brigata o ai Reggimenti e/o Battaglioni 151° - 152° - 45° - 46°, 5° 3° soprattutto al fine di rafforzare i vincoli di cameratismo e di solidarietà militare nonché il sentimento di attaccamento alla Brigata;
- 3.5 promuovere e facilitare la partecipazione dei Soci alle manifestazioni e cerimonie militari, ai convegni, raduni, gite sociali etc.;

- 3.6 promuovere e favorire l'intervento dei Soci volontari in caso di pubbliche calamità; (legge 11 agosto 1991 e legge regionale settembre 1993, n° 39)
- 3.7 incoraggiare e facilitare eventuali interventi nei confronti dei Soci bisognosi di assistenza;
- 3.8 promuovere e favorire il proselitismo in qualunque località del territorio Nazionale, con particolare riferimento ai principali centri della Sardegna, attraverso la costituzione di Sezioni locali;
- 3.9 adottare ed incoraggiare le iniziative che rientrino nello spirito delle finalità istituzionali dell'Associazione.
- 3.10 i rapporti dell'Associazione con altri simili Organismi e Sodalizi (UNUCI, AF, ANSI ,C.R.I., Associazioni Combattentistiche e d'Arma, etc.) saranno improntati a spirito di massima collaborazione e schietto cameratismo, anche in virtù delle analoghe finalità che gli stessi perseguono.

Art. 4 COSTITUZIONE - ASSOCIATI

- 4.1.1 Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione devono redigere una richiesta di ammissione. I requisiti previsti sono quelli fissati nel Regolamento.

L'ASSOCIAZIONE è costituita da:

- Soci **ORDINARI**;
- Soci **ONORARI**;
- Soci **BENEMERITI**;
- Soci **AMICI DELLA BRIGATA**.
- **PATRONESSE**

- 4.2 Le modalità di ammissione e di cessazione, i requisiti richiesti, i doveri e diritti previsti per gli appartenenti alle singole categorie, sono quelli indicati nel **REGOLAMENTO** annesso al presente Statuto.
- 4.3 Tutti gli associati, godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché all'elettorato attivo e passivo.
- 4.4 Gli Associati hanno l'obbligo di versare la quota associativa, fissata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 4.5 Agli Associati verrà rilasciata apposita tessera con l'indicazione della categoria di appartenenza.

- 4.6 I Soci devono osservare le disposizioni statutarie e del regolamento e cooperare lealmente all'incremento dell'Associazione.

Art. 5 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

- 5.1 La qualifica di Associato si perde per:
- a) dimissioni
 - b) radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo
 - c) mancato pagamento della quota associativa.
- 5.2 Gli associati che intendono rassegnare le dimissioni dovranno inviare formale lettera in tal senso indirizzata al Presidente dell'Associazione
- 5.3 L'Associato che non adempia all'obbligo del pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, comunicato con formale invito di pagamento rivoltogli dal Presidente dell'Associazione, sarà considerato dimissionario senza altra comunicazione.
- 5.4 Colui che perde la qualifica di Associato, non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 QUOTE SOCIALI

Gli Associati devono versare la quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

- 7.1 Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
- 7.2 Tutti gli Associati godono dell'elettorato attivo e passivo con le limitazioni previste dal presente Statuto

Art. 8 DOVERI DEGLI ASSOCIATI

E' dovere degli Associati osservare quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento.

Gli Associati devono inoltre:

- a) contribuire al raggiungimento degli scopi della Associazione, al maggior potenziamento di essa e all'osservanza delle norme Statutarie,
- b) mantenere irreprensibile condotta retta e leale

- c) Le prestazioni fornite dagli aderenti non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
- d) All'Associato potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.

Art. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) **l'Assemblea degli Associati;**
- b) **il Consiglio Direttivo;**
- c) **il Presidente;**
- d) **i Revisori del Fondo Comune**

- **Art. 10 L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

-

- 10.1 **L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è composta da tutti gli Associati.**
- 10.2 Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione mediante Raccomandata, fax, a mail, a mezzo stampa o altro mezzo idoneo che consenta la verifica della ricezione da parte di tutti gli Associati, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento; l'avviso di convocazione, da affiggersi anche all'albo dell'Associazione nel medesimo termine, deve precisare il luogo, il giorno e l'ora di inizio dei lavori, anche in seconda sessione, gli argomenti all'Ordine del Giorno.
- 10.3 L'Assemblea elegge, anche per Acclamazione, il suo Presidente, il Segretario e due Scrutatori.
- 10.4 Il Presidente, prima di dichiarare l'Assemblea validamente costituita, constata il numero dei presenti e dei voti esprimibili per l'Assemblea.
 - L'Assemblee, tranne nei casi specificatamente contemplati, deliberano a maggioranza semplice.
 - Le votazioni, salvo i casi espressamente contemplati dal presente Statuto, avverranno, a scelta del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano o per appello nominale.
 - Su espressa richiesta di almeno **1/3 (un terzo)** dei presenti aventi diritto al voto il Presidente dell'Assemblea dovrà comunque indire le votazioni a scrutinio segreto

10.5 Ogni Associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di **delega** scritta, non più di **cinque** Associati.

Lo svolgimento dei lavori deve essere riportato in un verbale che verrà firmato dal Presidente dal Segretario dell'Assemblea; detto verbale deve essere posto a disposizione degli Associati.

10.6 Per la votazione degli organi associativi si procede con le seguenti modalità:

Per l'elezione del **Presidente** di Associazione, dei **Consiglieri**, dei **Revisori** del Fondo Comune votano tutti gli Associati aventi diritto al voto.

Per il rappresentante degli **Amici della Brigata**, dei **Revisori del Fondo Comune**, votano, solo gli Associati ,Amici della Brigata.

Per la **Coordinatrice delle Patronesse**, votano solo le Associate Patronesse.

Art. 11 ASSEMBLEA ORDINARIA

11.1 L'Assemblea **Ordinaria** deve svolgersi entro il mese di Febbraio di ogni anno è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote e **delibera a maggioranza semplice** (maggioranza dei presenti), con la presenza di almeno **40** associati comprese le deleghe; **25** comprese le deleghe per le Sezioni, l'Ordine del giorno deve prevedere la discussione e le deliberazioni conseguenti al rendiconto ed alla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno solare precedente nonché l'esame del bilancio preventivo; tali documenti devono essere posti a disposizione degli Associati, presso la sede Associativa, almeno sette giorni prima dell'Assemblea.

11.2 L'Assemblea **Ordinaria** è valida, **in prima** convocazione, qualora sia presente, anche per delega, la **metà più uno** degli Associati aventi diritto al voto; **in seconda** convocazione, almeno un'ora dopo rispetto alla prima, **qualunque sia il numero dei presenti**.

11.3 La mancata approvazione del rendiconto o della relazione comporta la decadenza degli Organi elettivi dell'Associazione e da ogni incarico ad essi attribuito, salva l'ordinaria amministrazione; **entro 30** i giorni successivi il **Presidente** deve convocare l'Assemblea **Straordinaria** per le nuove elezioni.

Art. 12 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

12.1 Salvi i casi di obbligatorietà, il Presidente convoca l'Assemblea Straordinaria qualora lo ritenga opportuno; deve convocarla, entro trenta giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta e

motivata dalla maggioranza dei Consiglieri o da almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli Associati aventi diritto a voto e, in ogni caso, per apportare modifiche allo Statuto Associativo, per proposta di scioglimento dell'Associazione.

12.2 Costituiscono casi obbligatori di convocazione:

- a) le dimissioni del Presidente dell'Associazione;
- b) la mancata approvazione del rendiconto e / o la relazione annuale del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea;
- c) la impossibilità di reintegrare i componenti del Collegio dei Revisori del Fondo Comune.
- d) dimissioni di almeno tre o più consiglieri.

12.3 L'Assemblea **Straordinaria** è valida, in prima convocazione, se sono presenti anche per delega, **i 2/3 (due terzi)** degli Associati aventi diritto al voto; **in seconda** convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo rispetto alla prima, **qualunque sia il numero** dei presenti.

Art. 13 ELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

13.1 Alla carica di **Presidente** possono essere eletti gli Associati con qualifica di **Ordinario** e/o **Onorario con quattro anni solari di iscrizione all'Associazione** e che abbiano fatto parte della Brigata o di uno dei Reggimenti Storici il 151° o il 152°.

13.2 Al **Consiglio Direttivo**, possono essere eletti i soci con qualifica di ordinario e - o Onorario con **almeno due anni solari di iscrizione all'Associazione**;

13.3 Al Collegio dei **Revisori del Fondo Comune** possono essere eletti gli Associati con almeno **un anno solare di iscrizione** all'Associazione, appartenenti alla categorie di Soci Ordinari, Onorari, ed Amici della Brigata;

13.4 L'elezione alle cariche associative avviene a scrutinio segreto. Il numero delle **preferenze** da attribuire sarà **pari al numero delle cariche da eleggere** nel relativo Consiglio.

I Soci **Benemeriti**, possono essere eletti nel Consiglio e nel Collegio dei Revisori, a patto che prima della nomina a Benemerito, abbiano i requisiti di Socio Onorario o Ordinario.

L'**Assemblea** può altresì, **con richiesta** di almeno un terzo dei presenti, richiedere che l'elezione avvenga per **Acclamazione**.

13.5 Tutte le cariche sono onorifiche ed hanno **la durata di quattro anni**.

13.6 Tutti possono essere rieletti senza alcun limite.

13.7 I Revisori del Fondo Comune non possono rivestire altra carica associativa.

Art. 14 ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO

- 15.1 Composto dal **Presidente** e da **6** Consiglieri, eletti dall'Assemblea, a maggioranza semplice, la votazione avverrà come previsto dall'art. 13.4 del presente Statuto.
- 15.2 Il **C.D.** dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea; adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento morale, tecnico ed amministrativo dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali; redige il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 15.3 Il **C.D.** si riunisce su convocazione del Presidente almeno quattro volte l'anno.
Il Presidente ha l'obbligo di convocare il **C.D.** se richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri o dai Revisori del Fondo Comune.
- 15.4 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
- 15.5 Le delibere del Consiglio Direttivo debbono essere verbalizzate nell'apposito libro del C.D. a cura del Segretario e quelle che investono particolare importanza per tutti gli Associati debbono essere affisse all'albo presso la sede dell'Associazione.
- 15.6 I Consiglieri assenti in sei riunioni consecutive senza giustificato motivo, saranno considerati dimissionari.
- 15.7 Nel caso in cui venga a mancare uno o due Consiglieri per dimissioni, decesso, radiazione o adozione di provvedimenti disciplinari definitivi, comportante la sospensione, verranno sostituiti dai primi dei non eletti.
- 15.8 Nel caso in cui la reintegrazione non sia possibile, si dovrà procedere al reintegro con nuove elezioni, che avranno luogo in occasione della prima Assemblea utile.
- 15.9 Nel caso in cui vengano a mancare in tempi diversi, tre o più Consiglieri, si dovrà procedere a nuove elezioni da svolgersi entro 60 giorni, per il rinnovo soltanto di tutti i Consiglieri Dimissionari. Il Consiglio così eletto, resterà in carica fino alla scadenza della carica del Presidente.

- 15.10 Nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri, decadono Presidente e Consiglieri e si dovrà procedere entro 60 giorni a nuove elezioni.
Il **C.D.** deve inoltre:
- a) eleggere nella sua prima riunione utile, nel proprio ambito, il **Vicepresidente** ed il **Segretario Cassiere**; (da scegliere in una terna di nomi di Consiglieri, indicata dal Presidente)
 - b) ratificare i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente in materia di competenza del **C.D.**
 - c) Determinare la quota associativa annua
- 15.11 Il **C.D.** per un migliore funzionamento dell'Associazione, può affidare specifici incarichi ad Associati che si dichiarino disponibili.
- 15.12 Il Presidente dell'Associazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle adunanze del Consiglio Direttivo, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti circa gli argomenti da discutere, che parteciperanno esclusivamente alla discussione degli argomenti per i quali sono invitati.

Art. 16 IL PRESIDENTE

- 16.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea ,con le modalità previste dall'art. 13. 4 del presente Statuto, a maggioranza semplice.
- 16.2 Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti, con facoltà di delega; coordina le iniziative per il regolare funzionamento dell'attività; adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza, con l'obbligo di ratifica del C.D. nella prima riunione, pena la decadenza.
- 16.3 Convoca il Consiglio direttivo di cui presiede le adunanze e firma le deliberazioni. Le convocazioni del C.D. possono avvenire telefonicamente con un preavviso minimo di 48 ore.
- 16.4 Convoca e dichiara aperte le Assemblee e predispone, direttamente o per delega, la presenza degli Associati alle varie manifestazioni in cui l'Associazione è invitata.
In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente dell'Associazione decade l'intero **C. D.**.

Art. 17 IL VICEPRESIDENTE

- 17.1 **Il Vicepresidente**, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone temporaneamente le funzioni.
- 17.2 In caso di dimissioni o di assenza definitiva del Presidente, assume a tutti gli effetti e temporaneamente la rappresentanza dell'Associazione e convoca l'Assemblea Straordinaria, che dovrà svolgersi entro 30 giorni, per l'elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo **C.D.**

Art. 18 IL SEGRETARIO -CASSIERE

- 18.1 Il Segretario Cassiere dà esecuzione alle deliberazioni del **C.D.**, redige il verbale delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione.
- 18.2 Deve tenere un registro di cassa e tutti i libri e documenti contabili, tenere aggiornati gli inventari delle attrezzature ed i beni di proprietà dell'Associazione.
- 18.3 Provvede in concorso con altri Associati all'apertura della Sede Sociale, nei giorni e nelle ore previste dal Regolamento.

Art. 19 REVISORI DEL FONDO COMUNE

- 19.1 L'organo di Revisione è costituito da un collegio composto da tre revisori effettivi (due scelti tra i Soci Onorari ed Ordinari ed uno tra i Soci Amici della Brigata) ed un supplente eletti dall'Assemblea.
- I Componenti l'Organo di Revisione**, nella prima riunione, da tenersi non oltre venti giorni dalla data dell'Assemblea, eleggono tra i Componenti il **Presidente del Collegio**, il quale ne darà comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione.
- 19.2 Il Collegio dei Revisori del Fondo Comune non decade in caso di decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'Associazione; ma decade all'elezione del nuovo Presidente.
- 19.3 I Revisori hanno funzioni di controllo e verifica dei libri contabili; qualora rilevino irregolarità amministrative devono comunicarle per iscritto al C.D. per i necessari provvedimenti.

- 19.4 Accompagnano il rendiconto, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, con una relazione scritta.
- 19.5 I Revisori hanno diritto a partecipare alle riunioni del **C.D.**, verificano l'inventario dei beni dell'Associazione con l'indicazione del loro stato d'uso.
- 19.6 Il Presidente del Collegio dei Revisori del Fondo Comune convoca L'Assemblea Straordinaria in caso di contestuali impedimenti da parte del Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 20 PATRIMONIO E RENDICONTO

- 20.1 Il patrimonio consiste in tutti i beni che a qualsiasi titolo siano diventati di proprietà dell'Associazione. In esso confluiscono le quote sociali che gli Associati sono tenuti a versare annualmente, contributi a titolo patrimoniale; erogazioni, donazioni e lasciti di terzi; beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute.
- 20.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- a) quote sociali e contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche;
 - d) Donazioni e lasciti testamentari;
 - e) Rimborsi derivanti da convenzioni.
- L'Associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.
- 20.3 Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.
- 20.4 Il Rendiconto annuale dovrà comprendere:
- a) la situazione patrimoniale;
 - b) il rendiconto della gestione;
 - c) l'inventario al 31 dicembre dei beni di proprietà dell'Associazione con l'indicazione del loro effettivo stato d'uso.

- 20.5 Il rendiconto va presentato all'approvazione dell'Assemblea con le relazioni del C.D. e dei Revisori. Le relazioni devono essere redatte per iscritto. L'Assemblea degli Associati lo approva a maggioranza semplice.
- 20.6 Il Consiglio Direttivo, **almeno sette giorni prima dell'Assemblea**, deve depositare presso la Segreteria dell'Associazione **il rendiconto**, consentendone l'esame a tutti gli Associati.

Art. 21 MODIFICHE ALLO STATUTO

- 21.1 Lo Statuto associativo può essere modificato soltanto dall'Assemblea Straordinaria degli Associati su proposta del **C.D.** o di almeno 1/3 degli associati.
- 21.2 La relativa delibera deve essere approvata a maggioranza semplice (maggioranza dei presenti, anche espressa con deleghe)

Art. 22 SCIoglimento

- 22.1 Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato da una Assemblea Straordinaria degli Associati e sarà valido solo se approvato con la maggioranza almeno dei 4/5 degli Associati. In tale assemblea non sono ammesse deleghe.
- 22.2 Il Consiglio Direttivo ed i Revisori del Fondo Comune sono responsabili in solido essi dovranno redigere gli opportuni inventari e rendiconti.
- 22.3 L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residui.
- 22.4 .Qualsiasi residuo attivo che dovesse permanere al termine della procedura di liquidazione dovrà essere destinato ad altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta per legge.
- 22.5 E' comunque esclusa la possibilità di divisione tra gli Associati dei beni patrimoniali, delle risultanze attive di gestione o del ricavato dalla loro vendita.

Art. 23 NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle libere prestazioni fornite dagli Associati.

Art. 24 NUCLEO

- 24.1 Il Presidente Nazionale, sentito il Direttivo, ove ragioni di opportunità lo consiglino, può deliberare la costituzione di **nuclei**.

Il nucleo, che ha finalità di collegamento e propaganda, non ha autonomia amministrativa od organizzativa, ma forma parte integrante della Associazione ad ogni effetto.

Il nucleo è retto da un **fiduciario** nominato dal Presidente dell'Associazione Nazionale su deliberazione del Consiglio Direttivo.

In qualsiasi momento, il Consiglio Direttivo Nazionale può sciogliere il nucleo o revocare l'incarico al Fiduciario.

- 24.2 Non appena i soci di un nucleo, raggiungono il numero **30 (trenta)**, può essere proposta dal Presidente la trasformazione del nucleo in **Sezione**.

Art. 25 LA SEZIONE

- 25.1 La *Sezione* si costituisce con atto formale sottoscritto da non meno di **30 unità** che siano **già Soci** o, avendone i requisiti, abbiano fatto domanda per diventarlo. Dovrà obbligatoriamente adottare lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione Nazionale. A Sezione costituita ne faranno parte i soci aderenti. **La Sezione è autonoma** per quanto riguarda la propria vita interna organizzativa ed amministrativa. Qualora, oltre alla attività istituzionale, la Sezione dovesse svolgere anche attività economiche, e commerciali peraltro solo attinenti a quella istituzionale, essa dovrà preventivamente munirsi del codice fiscale e se necessario del numero di partita Iva
- 25.2 Per tutte le manifestazioni di qualsiasi natura che esulino dalla vita interna e che comportino la partecipazione dell'ambiente esterno interassociativo e cittadino e per tutte le manifestazioni di qualsiasi natura dipende dal Presidente Nazionale al quale di volta in volta, dovrà essere richiesto tempestivamente il nulla osta.
- 25.3 Quando una Sezione si dimostri per oltre un anno assolutamente inattiva, il Presidente Nazionale può proporre lo scioglimento al Consiglio Nazionale. Il Presidente Nazionale provvederà al ritiro dello Stendardo, dei registri e documenti Della Sezione disciolta ed alla consegna di quanto ritirato alla Presidenza Nazionale.
- 25.4 Ciascuna Sezione assume una denominazione scelta fra nomi, dei più gloriosi fatti d'arme della Brigata, o dei Caduti che abbiano particolarmente onorato la stessa. La denominazione dovrà essere approvata dal Presidente Nazionale.
- 25.5 Qualora si sia deciso lo scioglimento di una Sezione inattiva da oltre un anno, il Presidente Nazionale può nominare un Commissario straordinario al quale viene affidato il compito di ricostituire la Sezione stessa, provvedendo appena possibile a convocare i Soci in assemblea per le regolari elezioni del Consiglio Direttivo.

Il mandato del suddetto Commissario non può superare il limite di sei mesi eventualmente rinnovabile.

Qualora si profili la possibilità di ricostituire una Sezione o di costituirne una nuova, il Presidente Nazionale può nominare, a tale scopo, un Commissario Straordinario, il cui mandato verrà a scadere con l'elezione del Consiglio Direttivo della Sezione stessa.

25.6 Gli *organi della Sezione* sono:

- a) l'Assemblea di Sezione;
- b) la Presidenza della Sezione;
- c) il Consiglio Direttivo della Sezione.(quattro Consiglieri, compreso il vice Presidente)
- d) i Revisori dei Conti

I Presidente di Sezione,scelto tra i soci **Onorari o Ordinari**,

il Vice Presidente di Sezione ed i Membri dei Consigli Direttivi possono decadere dalla carica prima del compimento del mandato quadriennale o per inabilità di durata superiore a sei mesi, o per rinuncia, o per eventuale provvedimento disciplinare.

Art. 26 ASSEMBLEA DI SEZIONE

26.1 *L'Assemblea di Sezione* è il massimo Organo deliberativo della Sezione, rappresenta La totalità dei soci iscritti ed in regola col versamento della quota annuale e statuisce validamente impegnando l'universalità dei soci stessi.

26.2 L'Assemblea di Sezione:

a) elegge il Presidente della Sezione , i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori del Fondo Comune.

b) delibera su qualsiasi argomento associativo entro i limiti e le direttive dello Statuto e del Regolamento, dandone comunque comunicazione alla Presidenza Nazionale.

26.3 L'Assemblea di Sezione è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente della Sezione di sua iniziativa o su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea elegge il proprio Presidente e due scrutatori tra persone estranee al Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno, entro sessanta giorni dalla data di chiusura dell'anno.

Art. 27 DISCIPLINA

- 27.1 Qualora un Presidente di Sezione non si uniformi, nonostante richiamo, alle norme del presente Statuto e Regolamento e alle direttive del Presidente Nazionale, quest'ultimo ha facoltà di sottoporre il caso all'Ufficio di Presidenza Nazionale per l'eventuale sostituzione e la nomina, da parte del Presidente Nazionale, di un Commissario Straordinario, da scegliersi fra gli iscritti della Sezione.
- Il Commissario rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente, la cui elezione deve avvenire entro sei mesi dall'avvenuta sostituzione del predecessore.
- 27.2 Se una Sezione non è in grado di funzionare, l'Ufficio di Presidenza Nazionale ha facoltà di scioglierla e di trasformarla in Nucleo, stabilendo nello stesso tempo la Sezione della quale il Nucleo stesso e gli altri eventualmente ad essa collegati dovranno far parte.

Art. 28 DISPOSIZIONI FINALI

- 28.1 In caso di impiego, l'Associazione deve assicurare i propri aderenti che prestano **attività di volontariato** contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 28.2 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile previste in materia di Associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato dettata dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalla legge regionale 13 settembre 1993 n.39.

Il Presidente

Gen. B. (ris.) Elio COSSU



Gli Articoli 24-25-26-27-sono stati approvati all'unanimità, dall'Assemblea Straordinaria del 21 marzo 2009

